



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

Corpo Polizia Locale

Tel. 02 57600951 - Fax 02 57605247

Email: settore.pm-commercio@comune.opera.mi.it

ORDINANZA N. 98 del 17/07/2009 prot. n. 12711

OGGETTO: limitazione allo stazionamento di persone, al consumo e vendita per asporto di alimenti e bevande nella zona di P.zza Di Vittorio e aree limitrofe.

IL SINDACO

Rilevato che nella piazza Di Vittorio si registra nelle ore serali e notturne lo stazionamento all'interno dell'area posta sotto i porticati e zone limitrofe di persone, in particolare giovani, che si rendono responsabili di ripetuti episodi di schiamazzi e che consumano sul posto alimenti e bevande, abbandonando successivamente, in modo incontrollato, i relativi contenitori, rifiuti e altri oggetti che possono creare situazioni di pericolo;

Dato atto che nella suddetta area si è creata una rilevante situazione di degrado, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato nonché con i più elementari criteri di sicurezza quando vengono rinvenuti in particolare cocci di vetro o altri materiali appuntiti e/o taglienti;

Dato atto che tali fenomeni si verificano in modo più acuto nel periodo estivo, come risulta dall'aumento delle lamentele dei cittadini della zona che soprattutto nelle ore serali si sentono disturbati nella quiete e tranquillità, e confermati dagli interventi conseguenti della polizia locale e carabinieri;

Considerato che tali condotte rappresentano un condizionamento per la qualità della vita degli abitanti e che determinano una evidente lesione dei fondamenti della salute, della sicurezza urbana, della tranquillità e dell'incolumità pubblica;

Dato che la situazione rappresentata è riconducibile anche alla vendita per asporto effettuata dagli esercizi commerciali presenti in zona e nelle vicinanze;

Ritenute pressanti le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopra descritti al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano l'area della piazza Di Vittorio e zone limitrofe e garantire loro la fruizione in condizioni di tranquillità, sicurezza e igiene, oltre che per tutelare la quiete e il riposo delle persone che abitano in prossimità dell'area interessata;

Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Visto il Decreto Ministeriale (Ministero Interno) del 5 agosto 2008.

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana

ORDINA

1) a far data dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, e fino al 30 settembre 2009, e fatta deroga in occasione di pubbliche manifestazioni e/o eventi, riconosciuti a qualsiasi titolo dall'amministrazione comunale:



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

Corpo Polizia Locale

Tel. 02 57600951 - Fax 02 57605247

Email: settore.pm-commercio@comune.opera.mi.it

a)

agli esercizi commerciali di P.zza Di Vittorio - autorizzati a qualsiasi titolo alla somministrazione e/o alla vendita di alimenti e bevande - dalle ore 17.00 sino all'orario di chiusura, è fatto divieto vendere per asporto bevande analcoliche e alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro e metallo a minori di anni 18: agli avventori è consentito il consumo di bevande in contenitori di vetro e metallo esclusivamente all'interno della superficie di vendita come definita e individuata nei relativi atti autorizzativi o dichiarazioni di inizio attività, sotto il diretto controllo del responsabile del locale;

b)

nell'area della Piazza Di Vittorio e P.zza XXV Aprile, dalle ore 17.00 alle ore 07.00 è vietato consumare in luogo pubblico e/o di uso pubblico, alimenti e bevande e abbandonare in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore di bevande, alimenti, rifiuti ed altri oggetti che possono creare pericolo ai fruitori delle aree;

c)

dalle ore 21.00 alle ore 07.00 è fatto divieto a chiunque soffermarsi creando assembramenti o riunioni all'interno della Piazza Di Vittorio e Piazza XXV Aprile nei luoghi di pubblico passaggio tale da costituire motivo di ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale o alla quiete pubblica;

2)

l'inosservanza delle disposizioni sopraindicate al punto 1 della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria così stabilita:

violazione al disposto punto 1 lettera a) da € 75,00 a € 450,00;

violazione al disposto punto 1 lettera b) da € 50,00 a € 300,00;

violazione al disposto punto 1 lettera c) da € 50,00 a € 300,00.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso in via preventiva, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Milano, nonché al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Opera.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, è possibile esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, lì 16 luglio 2009

IL SINDACO
Ettore Fusco